



**COMUNE DI RIPABOTTONI**  
**Provincia di Campobasso**

**ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 14**

**Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica**

**Oggetto: Approvazione tariffe IMU - TASI e TARI.**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **nove** del mese di **Settembre**, in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Civetta Orazio – Sindaco	Presente
Fanelli Luigi	Presente
D'Egidio Italo	Presente
Buccigrossi Carmine	Presente
D'Addario Domenico	Presente
Piedimonte Domenico	Presente
Cristofaro Danilo	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Irma Coviello**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificata la validità della seduta, per essere presenti n. 7 su 7 Consiglieri assegnati al Comune, ai sensi dell'art.37 del TUEL approvato con D. Lgs. N.267/2000, il Sig. **Civetta Orazio**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, posto al **n. 3 dell'ordine del giorno**.

## **Il Consiglio Comunale**

- Vista la proposta di delibera avente per oggetto: "Approvazione tariffe IMU - TASI e TARI";
- Visti i pareri espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio, ai sensi di legge;
- Dichiarata aperta la discussione: prende la parola il Sindaco il quale sottolinea l'importanza dell'argomento in discussione, in particolare il Sindaco manifesta la volontà dell'Amministrazione di non incidere particolarmente sui cittadini residenti, passa poi ad esaminare le singole tariffe previste per ciascun tributo. Interviene il consigliere Piedimonte il quale osserva che in sintesi con queste nuove tariffe almeno per quanto riguarda l'IMU e la TASI si arriva ad una tassazione del 10,10 per mille.
- Con voti favorevoli n. 5, astenuti n.2 (Piedimonte e Cristofaro) su 7 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

come in proposta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione, vista l'urgenza di procedere in merito, su proposta del Sindaco la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 5, astenuti n.2 (Piedimonte Domenico e Cristofaro Danilo), su 7 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000.

Alle ore 15,52 il Sindaco dichiara sciolta la seduta.



COMUNE DI RIPABOTTONI  
Provincia di Campobasso

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Proponente: **IL SINDACO**

Oggetto: **Approvazione tariffe IMU - TASI e TARI**

**PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, **09 SET. 2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Irma Coviello

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;


Li, **08 SET. 2014**  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sig. La Marca Walter



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li, **08 SET. 2014**  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Sig. La Marca Walter



Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013) e per quanto concerne la componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponentibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

*653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche dello risultato dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 38, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

*«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.*

*8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*

*a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*

*b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*

*c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201; del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l'approvazione delle aliquote TARI, IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che ulteriormente differisce dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

*«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;*

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto dagli uffici comunali e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato, nella seduta odierna, con la deliberazione consiliare immediatamente precedente alla presente.

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 2, in data 06/04/1999;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisiti i pareri favorevoli

**PROPONE**

## **PARTE PRIMA concernente la TARI (Tassa Rifiuti):**

1. di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti sezioni:
  - Costi operativi di gestione - CG
  - Costi Comuni - CC
  - Costi d'uso del Capitale - CK
  - Prospetto riduzioni parte fissa
  - Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile
2. di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è

stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

3. di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013:

**PARTE FISSA**

<b>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		€ 0,32
b) due persone		€ 0,32
c) tre persone		€ 0,32
d) quattro persone		€ 0,32
e) cinque persone		€ 0,32
f) sei o più persone		€ 0,32
<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		€/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,07
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,11
3	Stabilimenti balneari	€ 0,16
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,08
5	Alberghi con ristorante	€ 0,25
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,21
7	Case di cura e riposo	€ 0,22
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,22
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,11
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,25
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,25
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,19
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,22
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,10
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,16
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,34
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,34
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,25
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,52
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,25
21	Discoteche, night club	€ 0,25

## PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		€ 69,80
b) due persone		€ 69,80
c) tre persone		€ 69,80
d) quattro persone		€ 69,80
e) cinque persone		€ 69,80
f) sei o più persone		€ 81,83
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,18
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,27
3	Stabilimenti balneari	€ 0,40
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,21
5	Alberghi con ristorante	€ 0,62
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,52
7	Case di cura e riposo	€ 0,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,55
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,38
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,63
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,63
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,48
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,56
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,25
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,41
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 3,40
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,40
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,63
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,31
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,63
21	Discoteche, night club	€ 0,62

4. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare nella medesima seduta odierna, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni con unico occupante;	ZERO
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	ZERO



locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	ZERO
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	ZERO
fabbricati rurali ad uso abitativo.	ZERO
zone in cui non è effettuata la raccolta;	60%
riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero	50%
mancato svolgimento del servizio	20%
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.	50%

## **PARTE SECONDA concernente l' Imposta Municipale propria (IMU)**

5. di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	7,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	4,00

6. di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00

## **PARTE TERZA concernente la TASI (Tributo per i servizi indivisibili)**

7. di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	2,50
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1,00

8. **di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta TASI**, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue
- A. A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria dagli articoli 26 e 30 regolamento, è riconosciuta una detrazione pari a :
- Euro 200,00;
- B. La detrazione di cui alla lettera A è elevata di Euro 50,00 euro limitatamente ai nuclei familiari con presenza di un soggetto con disabilità superiore al 100 %;
9. di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetti che seguono:

*IN CASO DI PREVISIONE DI DETRAZIONI TASI PER AB. PRINCIPALE*

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU ‰	Aliquota TASI ‰	Totale	‰ Massima 2014
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni .....	7,60	2,50	10,10	11,4
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	4,00	2,50	6,50	6,80
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale .....	/	1,00	1,00	1,00

10. **copia della presente** deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
11. **copia della presente deliberazione**, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;
12. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Fogli di lavoro per consultazione

Foglio di lavoro riepilogativi

Fogli di lavoro da compilare

- 1 Il foglio "158 99 METODO" riporta il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento ai sensi del DPR 158 DEL 1999
- 2 Il foglio "158 99 tab 1" riporta la tabella 1B contenente i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche
- 3 Il foglio "158 99 tab 2" riporta la tabella 2 contenente i coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche
- 4 Il foglio "158 99 tab 3" riporta la tabella 3B contenente i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche
- 5 Il foglio "158 99 tab 4" riporta la tabella 4B contenente gli intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
- 6 Il foglio "PEF CG" consente il calcolo dei costi operativi di gestione
- 7 Il foglio "PEF CC" consente il calcolo dei costi comuni
- 8 Il foglio "PEF CK" consente il calcolo dei costi d'uso del capitale
- 9 Il foglio "PEF Riduzioni" consente il calcolo delle riduzioni tariffarie previste dalla legge 147/2013 (art. 1, commi 641 e ss.)(da computarsi quale costo)
- 10 Il foglio "PEF TOTALI" riassume i costi e li ripartisce in fissi e variabili
- 11 Il foglio "TAR QUOTA FISSA" consente di determinare la quota fissa delle tariffe, sia per le utenze domestiche che non domestiche
- 12 Il foglio "TAR QUOTA VAR" consente di determinare la quota variabile delle tariffe, sia per le utenze domestiche che non domestiche
- 13 Il foglio "TOT TARIFFE" riassume le tariffe, parte fissa e parte variabile, utenze domestiche e non domestiche

D.P.R. 27-4-1999 n. 158

**Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.**  
Allegato 1

**Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento**

**1. Tariffa di riferimento a regime.**

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$1) \Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

$\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

**2. Composizione della tariffa di riferimento.**

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

**2.1. Costi operativi di gestione - CG.**

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B7 - Costi per servizi

B8 - Costi per godimento di beni di terzi

B9 - Costo del personale

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione.

**2.2. Costi Comuni - CC.**

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

**2.3. Costi d'Uso del Capitale - CK.**

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$2) CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione e indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$3) R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

$r_n$  - Tasso di remunerazione del capitale impiegato

$KN_{n-1}$  = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

$I_n$  = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

$F_n$  = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

**3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.**

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$4) \Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

La parte fissa  $\Sigma TF$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$5) \Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile  $\Sigma TV$ , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile  $\Sigma TV$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$6) \Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

**4. Articolazione della tariffa a regime.**

**4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.**

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria ( $L/m^2$ ) per la superficie dell'utenza ( $m^2$ ) corretta per un coefficiente di adattamento ( $K_a$ ) secondo la seguente espressione:

$$7) TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

$TFd(n, S)$  = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S$ .

$n$  = Numero di componenti del nucleo familiare.

$S$  = Superficie dell'abitazione ( $m^2$ ).

$Quf$  = Quota unitaria ( $L/m^2$ ), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento ( $K_a$ ).

$$8) Quf = C_{tuf} / \Sigma a_{Stot}(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

$C_{tuf}$  = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Cod. 853540 3 d - Grafiche E. Gaspari

$Stot(n)$  = Superficie totale delle utenze domestiche con  $n$  componenti del nucleo familiare

$Ka(n)$  = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del

<p><b>TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.</b></p> <p><b>n = Numero di componenti del nucleo familiare.</b></p> <p><b>S = Superficie dell'abitazione (m<sup>2</sup>).</b></p> <p><b>Quf = Quota unitaria (L/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>8) Quf = C<sub>tuf</sub>/Σa S<sub>tot</sub>(n) · Ka(n)</b></p> <p>dove:</p> <p><b>C<sub>tuf</sub> = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.</b></p> <p><b>S<sub>tot</sub>(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare</b></p> <p><b>Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.</b></p>
<p><b>4.2 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.</b></p> <p>La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario secondo la seguente espressione:</p> <p><b>TVd = Quv · Kb(n) · Cu (9)</b></p> <p>dove:</p> <p><b>TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.</b></p> <p><b>Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente di adattamento (Kb).</b></p> <p><b>Quv = Q<sub>tot</sub> / Σ<sub>n</sub> N(n) · Kb(n) (10)</b></p> <p>dove:</p> <p><b>Q<sub>tot</sub> = Quantità totale di rifiuti</b></p> <p><b>N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare</b></p> <p><b>Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2 e sono stati elaborati sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.</b></p> <p><b>Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.</b></p>
<p><b>4.3 Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.</b></p> <p>La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:</p> <p><b>TFnd(ap, Sap) = Qapf · Sap(ap) · Kc(ap) (11)</b></p> <p>dove:</p> <p><b>TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.</b></p> <p><b>Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva</b></p> <p><b>Qapf = Quota unitaria (€/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)</b></p> <p><b>Qapf = C<sub>tapf</sub>/ap Stot(ap) · Kc(ap) (12)</b></p> <p>dove:</p> <p><b>C<sub>tapf</sub> = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</b></p> <p><b>Stot(ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.</b></p> <p><b>Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.</b></p>
<p><b>4.4 Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche.</b></p> <p>La quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:</p> <p><b>TVnd(ap, Sap) = Cu · Sap(ap) · Kd(ap) (13)</b></p> <p>dove:</p> <p><b>TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.</b></p> <p><b>Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.</b></p> <p><b>Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.</b></p> <p><b>Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione kg/m<sup>2</sup> che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.</b></p>

COMUNE DI RIPABOTTONI (CB)

TABELLA 1A

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche TABELLA 1B Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI			
Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1
4	1,16	1,1	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,3	1,21	1,1

**Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT**

**Nord:** Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

**Centro:** Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

**Sud:** Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

La legge di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (legge 2 maggio 2014 n. 68), ha aggiunto al comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) il seguente periodo: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*

**TABELLA 2****Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche  
COMUNI**Kb Coefficiente proporzionale di produttività  
per numero dei componenti  
del nucleo familiare

	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>	<b>medio</b>
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

La legge di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (legge 2 maggio 2014 n. 68), ha aggiunto al comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) il seguente periodo: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*

**TABELLA 3B COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI**  
**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

**Kc Coefficiente potenziale di produzione**

		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51	0,34-0,66	0,29-0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	0,70-0,85	0,44-0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	0,43-0,62	0,66-0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	0,23-0,49	0,34-0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	1,02-1,49	1,01-1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	0,65-0,85	0,85-0,99
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	0,93-0,96	0,89-1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13	0,76-1,09	0,90-1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58	0,48-0,53	0,44-0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	0,86-1,10	0,94-1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	0,86-1,20	1,02-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	0,68-1,00	0,78-1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	0,92-1,19	0,91-1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	0,42-0,88	0,41-0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,53-1,00	0,67-0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	5,01-9,29	5,54-8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	3,83-7,33	4,38-6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	1,91-2,66	0,57-2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,13-2,39	2,14-3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	60,6-10,44	6,58-10,89	0,34-10,88
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	1,00-1,58	1,02-1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

La legge di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (legge 2 maggio 2014 n. 68), ha aggiunto al comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"



TABELLA 4B COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI				
Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche				
Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno				
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,93 - 5,62	2,54 - 4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,95 - 7,20	383 - 6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,65 - 5,31	5,80 - 6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	1,95 - 4,16	2,97 - 4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93	8,66 - 12,65	8,91 - 13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70
7	Case di cura e riposo	7,82-8,19	7,88 - 8,20	7,80 - 10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30	6,48 - 9,25	7,89 - 9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78	4,10 - 4,52	3,90 - 5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12	7,28 - 9,38	8,24 - 10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45	7,31 - 10,19	8,98 - 13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 - 8,50	5,75 - 8,54	6,85 - 9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	7,82 - 10,10	7,98 - 12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50	3,57 - 7,50	3,62 - 7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92	4,47 - 8,52	5,91 - 8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 - 60,88	42,56 - 78,93	48,74 - 71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47	32,52 - 62,31	38,50 - 55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55	16,20 - 22,57	5,00 - 24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	9,60 - 20,35	18,80 - 26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60	55,94 - 92,55	3,00 - 95,75
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45	8,51 - 13,42	8,95 - 15,43

La legge di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (legge 2 maggio 2014 n. 68), ha aggiunto al comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) il seguente periodo: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*



## CC - COSTI COMUNI

compilare le parti del presente colore	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
<b>CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.</b>						
Attività 1					€ 2.215,00	€ 2.215,00
Attività 2						€ -
<b>Totale CARC</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.215,00	€ 2.215,00
<b>CGG - Costi Generali di Gestione</b>						
Attività 1						€ -
Attività 2						€ -
Quota di personale CG				€ -		€ -
<b>Totale CGG</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>CCD - Costi Comuni Diversi</b>						
Attività 1						€ -
Attività 2						€ -
Fondo rischi crediti						€ -
						€ -
Contributo Miur (a dedurre)						€ -
Recupero evasione (a dedurre)						€ -
<b>Totale CCD</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale CC</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.215,00	€ 2.215,00

## CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 10.784,00
Ammortamento hardware e software	
Ammortamento start up nuove attività	
Ammortamento beni materiali	
Ammortamento immobili	
Altri ammortamenti	
<b>Totale</b>	<b>€ 10.784,00</b>

ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento	
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	
Accantonamento per inesigibili	€ 1.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.000,00</b>

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento	
<b>A - Investimenti per l'anno di riferimento</b>	
Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
<b>Totale A</b>	<b>€ -</b>
<b>B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)</b>	
Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
<b>Totale B</b>	<b>€ -</b>
<b>Capitale netto investito (A+B)</b>	<b>€ -</b>
Tasso di rendimento rn	
<b>Rendimento del capitale (A+B) x rn</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale CK</b>	<b>€ 11.784,00</b>

Riduzioni RD utenze domestiche		Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD		
abbattimento quota variabile per compostaggio		
Totale		€ -

Altre riduzioni	Quota fissa	Quota variab.
- abitazioni con unico occupante		
- abitazioni a disposizione		
- utenze non domestiche stagionali		
- abitazioni di residenti all'estero		
- fabbricati rurali ad uso abitativo		
- utenze fuori zona di raccolta		
- recupero rifiuti assimilati		
Totale	€ -	€ -

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS		
OPS		
altro		
altro		
Totale	€ -	€ -

<b>Prospetto riassuntivo</b>		
CG - Costi operativi di Gestione	€	42.015,00
CC- Costi comuni	€	2.215,00
CK - Costi d'uso del capitale	€	11.784,00
Minori entrate per riduzioni	€	-
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
<b>Totale costi</b>	<b>€</b>	<b>56.014,00</b>
Riduzione RD ut. Domestiche	€	-
<b>RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI</b>		
<b>COSTI VARIABILI</b>		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	16.950,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	18.090,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	4.475,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	-
Riduzioni parte variabile	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>39.515,00</b>
<b>COSTI FISSI</b>		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	2.500,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	2.215,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	-
CCD - Costi Comuni Diversi	€	-
AC - Altri Costi	€	-
Riduzioni parte fissa	€	-
<b>Totale parziale</b>	<b>€</b>	<b>4.715,00</b>
CK - Costi d'uso del capitale	€	11.784,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>16.499,00</b>
<b>Totale fissi + variabili</b>	<b>€</b>	<b>56.014,00</b>
<b>CORRISPONDENZA CON TOTALE COSTI</b>		

# Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche

Compilare le parti del presente colore

Percentuale a carico degli usi domestici	93%
Percentuale a carico degli usi non domestici	7%

## CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Totale a carico degli usi domestici € 15.344,07

Totale superfici occupate da nuclei familiari composti da:

	superfici reali	x coefficienti =	superfici convenzionali	
a) una persona	mq. 15661	1	15661,00	mq. Convenzionali
b) due persone	mq. 13000	1	13000,00	mq. Convenzionali
c) tre persone	mq. 10000	1	10000,00	mq. Convenzionali
d) quattro persone	mq. 9000	1	9000,00	mq. Convenzionali
e) cinque persone	mq. 500	1	500,00	mq. Convenzionali
f) sei o più persone	mq. 500	1	500,00	mq. Convenzionali

tot.

Totale mq. Convenzionali 48661,00 mq. Convenzionali

Costo unitario al mq. convenzionale ( costo totale : mq. convenzionali ) € 0,315326

Tariffa al mq. per famiglie con

	costo mq./conv x coeff. =	tariffa al mq.
a) una persona	€ 0,315326    1	€ 0,32
b) due persone	€ 0,315326    1	€ 0,32
c) tre persone	€ 0,315326    1	€ 0,32
d) quattro persone	€ 0,315326    1	€ 0,32
e) cinque persone	€ 0,315326    1	€ 0,32
f) sei o più persone	€ 0,315326    1	€ 0,32

## CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Totale a carico degli usi non domestici € 1.095,53

Totale delle superfici occupate da attività della categoria:

categoria	mq	x coefficiente =	mq Convenzionali	
1		0,29	0,00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	100	0,44	44,00	Campeggi, distributori carburanti
3		0,66	0,00	Stabilimenti balneari
4		0,34	0,00	Esposizioni, autosaloni
5		1,01	0,00	Alberghi con ristorante
6		0,85	0,00	Alberghi senza ristorante
7	2071	0,89	1843,19	Case di cura e riposo
8		0,9	0,00	Uffici, agenzie, studi professionali
9		0,44	0,00	Banche ed istituti di credito
10	800	1,02	816,00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	200	1,02	204,00	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12		0,78	0,00	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere )
13		0,91	0,00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14		0,41	0,00	Attività industriali con capannoni di produzione
15		0,67	0,00	Attività artigianali di produzione beni specifici
16		5,54	0,00	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	290	5,54	1606,60	Bar, caffè, pasticceria
18		1,02	0,00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19		2,14	0,00	Plurilicenze alimentari e/o miste
20		1,02	0,00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21		1,02	0,00	Discoteche, night club
<b>Totale mq. convenzionali</b>			<b>4513,79</b>	

Costo unitario al mq. convenzionale ( costo totale : mq.convenzionali )

0,242708145

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categorie:

	€/mq.conv.	x coefficiente =	€/mq.	
1	€ 0,24	0,29	€ 0,07	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	€ 0,24	0,44	€ 0,11	Campeggi, distributori carburanti
3	€ 0,24	0,66	€ 0,16	Stabilimenti balneari
4	€ 0,24	0,34	€ 0,08	Esposizioni, autosaloni
5	€ 0,24	1,01	€ 0,25	Alberghi con ristorante
6	€ 0,24	0,85	€ 0,21	Alberghi senza ristorante
7	€ 0,24	0,89	€ 0,22	Case di cura e riposo
8	€ 0,24	0,9	€ 0,22	Uffici, agenzie, studi professionali
9	€ 0,24	0,44	€ 0,11	Banche ed istituti di credito
10	€ 0,24	1,02	€ 0,25	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	€ 0,24	1,02	€ 0,25	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	€ 0,24	0,78	€ 0,19	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	€ 0,24	0,91	€ 0,22	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	€ 0,24	0,41	€ 0,10	Attività industriali con capannoni di produzione
15	€ 0,24	0,67	€ 0,16	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	€ 0,24	5,54	€ 1,34	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	€ 0,24	5,54	€ 1,34	Bar, caffè, pasticceria
18	€ 0,24	1,02	€ 0,25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	€ 0,24	2,14	€ 0,52	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	€ 0,24	1,02	€ 0,25	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	€ 0,24	1,02	€ 0,25	Discoteche, night club



# Calcolo della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche

Compilare le parti del presente colore

Percentuale a carico degli usi domestici	93%
Percentuale a carico degli usi non domestici	7%

Totale kg.prodotti RSU Kg. 169.040

## CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Quota a carico degli usi domestici	€ 36.748,95
Quota Kg a carico degli usi domestici	Kg. 157.207
Costo al Kg. (totale spesa : totale kg.prodotti) =	€/Kg. € 0,23

**Totale famiglie, a tariffa intera, composte da:**

	n. famiglie reali	x coefficiente =	n. famiglie convenzionali
a) una persona	n. 397	1,45	575,65
b) due persone	n. 54	1,45	78,30
c) tre persone	n. 33	1,45	47,85
d) quattro persone	n. 32	1,45	46,40
e) cinque persone	n. 7	1,45	10,15
f) sei o più persone	n. 3	1,7	5,10

Totale numero di famiglie convenzionali a tariffa intera 763,45

Totale numero di famiglie convenzionali 763,45

Totale Kg.prodotti dalle famiglie / N. fam.conv. = Kg.fam.conv.anno kg. 205,917

Kg.per famiglia conv./anno x costo al kg. = costo per fam.conv./anno € 48,14

**Tariffa annuale per famiglie a tariffa intera**

	€/fam.conv./anno	x coeff. =	tariffa annuale intera per famiglia
a) una persona	€ 48,14	1,45	€ 69,80
b) due persone	€ 48,14	1,45	€ 69,80
c) tre persone	€ 48,14	1,45	€ 69,80
d) quattro persone	€ 48,14	1,45	€ 69,80
e) cinque persone	€ 48,14	1,45	€ 69,80
f) sei o più persone	€ 48,14	1,7	€ 81,83

## CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Quota a carico degli usi non domestici € 2.766,05

Kg.convenzionalmente prodotti da ciascun tipo di attività all'anno:

(superficie tot. per ciascun tipo di attività x Kg.conv./mq./anno)

	mq.x	Kg.conv/mq./anno=	Kg.conv./anno	
1		2,54	0,00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	100	3,83	383,00	Campeggi, distributori carburanti
3		5,80	0,00	Stabilimenti balneari
4		2,97	0,00	Esposizioni, autosaloni
5		8,91	0,00	Alberghi con ristorante
6		7,51	0,00	Alberghi senza ristorante
7	2071	7,80	16153,80	Case di cura e riposo
8		7,89	0,00	Uffici, agenzie, studi professionali
9		5,51	0,00	Banche ed istituti di credito
10	800	8,98	7184,00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	200	8,98	1796,00	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12		6,85	0,00	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13		7,98	0,00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14		3,62	0,00	Attività industriali con capannoni di produzione
15		5,91	0,00	Attività artigianali di produzione beni specifici
16		48,74	0,00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	290	48,74	14134,60	Bar, caffè, pasticceria
18		8,98	0,00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19		18,80	0,00	Plurilicenze alimentari e/o miste

20		8,98	0,00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21		8,95	0,00	Discoteche, night club
Totale Kg. convenzionali prodotti all'anno:		kg.	39651,400	

Costo al kg.convenzionale €./kg. **0,069759201**  
 ( spesa reale annuale : totale kg.convenzionali )

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:

	€/kg. x	Kg.conv/mq/anno =	€/mq.	
1	€ 0,07	2,54	€ 0,18	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	€ 0,07	3,83	€ 0,27	Campeggi, distributori carburanti
3	€ 0,07	5,80	€ 0,40	Stabilimenti balneari
4	€ 0,07	2,97	€ 0,21	Esposizioni, autosaloni
5	€ 0,07	8,91	€ 0,62	Alberghi con ristorante
6	€ 0,07	7,51	€ 0,52	Alberghi senza ristorante
7	€ 0,07	7,80	€ 0,54	Casa di cura e riposo
8	€ 0,07	7,89	€ 0,55	Uffici, agenzie, studi professionali
9	€ 0,07	5,51	€ 0,38	Banche ed istituti di credito
10	€ 0,07	8,98	€ 0,63	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	€ 0,07	8,98	€ 0,63	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	€ 0,07	6,85	€ 0,48	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	€ 0,07	7,98	€ 0,56	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	€ 0,07	3,62	€ 0,25	Attività industriali con capannoni di produzione
15	€ 0,07	5,91	€ 0,41	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	€ 0,07	48,74	€ 3,40	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	€ 0,07	48,74	€ 3,40	Bar, caffè, pasticceria
18	€ 0,07	8,98	€ 0,63	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	€ 0,07	18,80	€ 1,31	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	€ 0,07	8,98	€ 0,63	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	€ 0,07	8,95	€ 0,62	Discoteche, night club

**PARTE FISSA**


<b>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		€ 0,32
b) due persone		€ 0,32
c) tre persone		€ 0,32
d) quattro persone		€ 0,32
e) cinque persone		€ 0,32
f) sei o più persone		€ 0,32
<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		€/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,07
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,11
3	Stabilimenti balneari	€ 0,16
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,08
5	Alberghi con ristorante	€ 0,25
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,21
7	Casa di cura e riposo	€ 0,22
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,22
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,11
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,25
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,25
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,19
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,22
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,10
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,16
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,34
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,34
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,25
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,52
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,25
21	Discoteche, night club	€ 0,25

**PARTE VARIABILE**

<b>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</b>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		€ 69,80
b) due persone		€ 69,80
c) tre persone		€ 69,80
d) quattro persone		€ 69,80
e) cinque persone		€ 69,80
f) sei o più persone		€ 81,83
<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,18
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,27
3	Stabilimenti balneari	€ 0,40
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,21
5	Alberghi con ristorante	€ 0,62
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,52
7	Casa di cura e riposo	€ 0,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,55
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,38
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,63
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,63
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,48
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,56
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,25
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,41
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 3,40
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,40
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,63
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,31
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,63
21	Discoteche, night club	€ 0,62

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Irma Coviello



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 358 Registro delle pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 09 SET. 2014 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Li, 09 SET. 2014

IL MESSO NOTIFICATORE  
Sauro Giuseppe



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Irma Coviello



---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 09 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Irma Coviello